



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
ALASSIO**

(Porto L. Ferrari, 6 - Tel 0182/640861 - Fax 0182/646688 – ucalassio@mit.gov.it)

ORDINANZA N. 105 / 2012

CIRCOLAZIONE STRADALE PORTO TURISTICO DI ANDORA

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Alassio,

- VISTA** La nota del dipendente Ufficio Marittimo di Andora con la quale il Titolare invia la documentata nota dell'A.M.A. di Andora con la quale si comunica il completamento dei lavori di segnaletica verticale ed orizzontale all'interno della zona portuale;
- VISTO** l'atto di sottomissione nr. 03 del registro atti di sottomissione n. 646 di repertorio in data 17 gennaio 1995 e la sua successiva proroga prot. n. 36182 in data 27 ottobre 2011;
- VISTA** l'autorizzazione demaniale marittima ai sensi dell'art. 45-bis Cod. Nav. n. 08/07, prot. n. 8964, in data 15 marzo 2007 con la quale il Comune di Andora autorizza ad affidare all'AMA s.r.l. la gestione del porto e dei relativi servizi;
- VISTO** il Nuovo codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 e s.m.i.; in particolare l'articolo 6 ,comma 7 ,del " Nuovo Codice della Strada "che dispone "...*OMISSIS*... la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata al comandante di porto capo del circondario...*OMISSIS*...", nonché l'art. 12, comma 2 punto f);
- VISTE** la circolare n°38 della Direzione Generale dei Porti in data 27 ottobre 2011 e le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione generale Demanio Marittimo e porti – n. 520951 del 24.02.1995 e n. 5201696 del 14.04.1995;
- TENUTO CONTO** dei recenti lavori inerenti la segnaletica stradale verticale e orizzontale all'interno del porto turistico;
- VISTI** gli art. 17, 30, 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- VISTI** gli esiti della riunione tenutasi in data 2 agosto 2012 con il Comune di Andora, l'A.M.A. e la polizia Municipale di Andora finalizzata a ricevere eventuali osservazioni e/o proposte di modifica alla bozza di ordinanza sottoposta;
- ATTESO** che sono state valutate e considerate le osservazioni/proposte pervenute dai suddetti enti in data 8 agosto 2012;
- VISTO** il parere del dipendente ufficio marittimo con nota prot. n.05.14/9931 in data 13 agosto 2012;
- CONSIDERATO** che nel porto insistono alcuni esercizi commerciali di vario genere che hanno necessità di ricevere merci in via non occasionale;
- RITENUTO** opportuna la necessità di emanare nuove disposizioni concernenti la disciplina della circolazione stradale aperta all'uso pubblico alla luce delle modifiche normative intervenute e provvedere a una totale revisione del precedente provvedimento;

ORDINA

Articolo 1 - Generalità

La circolazione stradale, pedonale e la sosta veicolare nelle strade interne aperte all'uso pubblico del porto di Andora sono consentite, per tutto quanto non disposto dalla presente ordinanza, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice della Strada (D.Lvo n°285/1992 e s.m.i.) e relativo Regolamento di esecuzione a cui si fa rinvio per la disciplina in genere della circolazione e per le modalità e tipologie di segnaletica stradale.



Al di fuori delle aree aperte alla pubblica viabilità, ovvero nelle c.d. zone operative portuali, delimitate da linea gialla posta a ciglio banchina o in aree precipuamente indicate da opportuni provvedimenti, vige la disciplina posta dal Codice della Navigazione e relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima, nonché da specifiche ulteriori Ordinanze emesse dall'Autorità Marittima ai sensi dell'art. 59 Reg. Cod. Nav.

Qualsiasi modifica, anche temporanea, della rete viaria e della circolazione esistente, l'apertura di cantieri e l'esecuzione di lavori e/o manifestazioni di qualsiasi genere sulla sede stradale portuale potrà aver luogo previo rilascio di idoneo titolo demaniale marittimo per l'occupazione delle aree portuali rilasciato dall'Amministrazione Comunale e qualora comporti effetti sulla circolazione stradale, veicolare e pedonale, dovrà essere regolamentata con apposita ordinanza dell'Autorità Marittima.

Chiunque faccia ingresso, circoli o soste a qualunque titolo nelle aree portuali deve comunque adottare ogni possibile accortezza precauzionale e cautelare idonea a prevenire e scongiurare il rischio di incidenti e/o inconvenienti a danno proprio o di altri, in considerazione delle peculiari caratteristiche di rischio insite nella conformazione dei luoghi e delle operazioni normalmente ivi compiute atteso che alcune zone del porto e le banchine non sono recintate e pertanto non fisicamente intercluse al libero accesso.

Durante la circolazione o la sosta devono essere evitati rumori molesti causati sia dalle modalità di condotta dei veicoli e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa. Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la massima moderazione e soltanto ai fini della sicurezza stradale.

Articolo 2 - Obblighi del concessionario

Il Concessionario o, per esso, l'Ente gestore, deve provvedere a:

- delimitare opportunamente le aree aperte all'uso pubblico separandole da quelle di limitato uso (ZTL), interdette o di cantiere secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza al fine di garantire la non promiscuità tra le stesse;
- installare e mantenere idonea coerente segnaletica stradale, diurna e notturna, presso i varchi di accesso e per tutte le aree portuali, le aree veicolari, pedonali e per le aree di cantiere segnalando adeguatamente la presenza di eventuali pericoli (es. mancanza protezioni ciglio banchina, zone esposte a mareggiata, mancanza parapetto sui camminamenti sopraelevati, ecc.);
- predisporre un idoneo servizio antincendio;
- adottare ogni altro utile accorgimento teso a garantire la sicurezza, la pubblica incolumità e l'ordine della circolazione;
- adottare ogni altra misura e precauzione tesa ad evitare qualsiasi possibilità di rischio o di incidente, di inquinamento, di infortunio alle persone, alle opere e ai beni mobili o immobili;
- munirsi di ogni altro utile e prescritto provvedimento autorizzativo o abilitativo di competenza di organi o Enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere;
- rilasciare apposite autorizzazioni ai soggetti aventi titolo all'accesso ed alla circolazione nelle aree a accesso/traffico pubblico limitato e/o operative;
- rendere disponibile all'Autorità Marittima, su richiesta e per le finalità istituzionali, l'elenco dei suddetti aventi diritto.

Laddove il Concessionario o, per esso, l'Ente gestore, opti per limitare l'accesso al porto, o a determinate aree portuali ai soli utenti debitamente autorizzati, tali aree saranno da ritenersi ad accesso/traffico pubblico limitato.

Per quanto non espressamente disciplinato si richiamano le vigenti normative che attribuiscono al "datore di lavoro e/o titolare della concessione" specifiche incombenze a tutela della salute e sicurezza di lavoratori e fruitori in genere, nonché l'attuazione di provvedimenti tra i quali la realizzazione della segnaletica di sicurezza.

Al fine di evitare l'accesso incontrollato di veicoli in porto, a garanzia della sicura fruibilità del sistema stradale, il Concessionario o, per esso, l'Ente gestore, è tenuto ad adottare idonei sistemi di controllo dell'accesso veicolare atti a limitare la presenza di autoveicoli nel numero massimo di capienza a fini di sicurezza. Rientra nella sfera decisoria del Concessionario o, per esso, l'Ente gestore, la scelta del sistema ritenuto più idoneo. Tali sistemi non devono comunque impedire o sensibilmente rallentare l'intervento in zona di mezzi di polizia e di soccorso.





Articolo 3 - Distinzione e disciplina delle diverse aree portuali

La distinzione delle aree portuali, come risultante dalle destinazioni individuate al riguardo dal Concessionario, deve essere segnalata con apposita cartellonistica e segnaletica orizzontale e verticale prevista dal Codice della Strada.

3.1 Aree aperte all'uso pubblico

Rientrano nelle strade interne **aperte all'uso pubblico** tutte le aree non escluse da zone ad accesso/traffico limitato, da zone operative e/o temporaneamente normate da appositi provvedimenti di interdizione.

La circolazione e la sosta dei veicoli nelle aree stradali aperte all'uso pubblico del porto di Andora è disciplinata, per tutto quanto non disposto dalla presente ordinanza, dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di cui in premessa e loro successive modificazioni.

La velocità massima dei veicoli non deve superare i **30 Km/h** e, comunque, deve essere tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ovvero causa di intralcio alla circolazione. Eventuali limitazioni di velocità sono indicate da appositi segnali stradali posti sulla carreggiata o da apposita cartellonistica.

La sosta è consentita negli spazi (stalli) autorizzati per il parcheggio. Nelle rimanenti aree il divieto di sosta è permanente.

La sosta dei veicoli destinati al carico/scarico di merci è limitata al tempo strettamente necessario per l'effettuazione di tali operazioni.

I pedoni sono tenuti a circolare sui marciapiedi o sugli appositi percorsi pedonali, laddove presenti.

Se non presenti detti apprestamenti i pedoni devono procedere sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli.

I bambini devono essere sempre accompagnati per mano lungo le banchine e i pontili e le zone prive di protezione o degli appositi percorsi pedonali.

Trovano applicazione tutte le pertinenti disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.

3.2 Aree ad accesso/traffico limitato (ZTL)

Rientrano nelle strade interne ad **accesso/traffico limitato (ZTL)** tutte quelle aree contraddistinte dalla relativa segnaletica, per le quali l'accesso e la circolazione sono consentiti solo a particolari categorie di utenti o veicoli espressamente autorizzate/individuate dal Concessionario, o per esso, dall'ente gestore.

3.2.1 Disposizioni generali

L'area è assimilabile ad una "zona a traffico limitato", interdetta al transito ed alla sosta di veicoli, autoveicoli, motocicli, ciclomotori in genere e di ogni altro mezzo a motore non espressamente autorizzato. Sono esclusi dal divieto di accesso i mezzi dei soggetti autorizzati sottoelencati:

- a) mezzi e personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e degli altri Enti con compiti di polizia (es. Vigili del Fuoco, ASL, etc...) che, per ragioni di servizio, hanno necessità di accedere nella zona;
- b) veicoli di autorità politiche e istituzionali nazionali, regionali, provinciali e comunali che fanno ingresso in porto in ragione del proprio Ufficio;
- c) dipendenti di enti pubblici statali e locali che si recano in porto con veicoli di servizio per ragioni d'ufficio;
- d) personale e mezzi di soccorso e pubblica assistenza;
- e) personale dell'Agenzia delle Dogane con autoveicoli muniti del contrassegno rilasciato dall'ente di appartenenza;
- f) veicoli muniti del contrassegno di autorizzazione all'ingresso nei porti dello Stato rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- g) veicoli muniti del contrassegno di cui all'art. 188 Codice della Strada per persone diversamente abili utilizzati in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- h) rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei marittimi diretti a verificare le condizioni di igiene e sicurezza sul lavoro;
- i) veicoli a motore dotati di tre o più ruote che espongano - in posizione chiaramente visibile e tale da consentirne l'agevole lettura - il contrassegno "pass di accesso in porto" rilasciato dalla Direzione del porto, alle categorie di utenza e secondo specifiche disposizioni da inserire e rendere pubbliche nel Regolamento di gestione dell'approdo;



- j) altri veicoli o categorie di veicoli comunque autorizzati secondo specifiche disposizioni da inserire e rendere pubbliche nel Regolamento di gestione dell'approdo .

Per quanto non specificato trovano applicazione tutte le pertinenti disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.

3.2.2 Disposizioni per il transito veicolare

La sosta dei veicoli autorizzati all'accesso è consentita al di fuori della carreggiata esclusivamente negli appositi stalli di sosta contrassegnati dalla relativa segnaletica stradale orizzontale. Fermo restando quanto previsto dall'art. 188 del N. C.d.S., in proporzione al numero totale di stalli realizzati dovranno essere predisposto un congruo numero di spazi dedicati alla sosta di veicoli in uso a persone diversamente abili ed al carico/scarico delle merci.

I veicoli devono essere muniti del contrassegno autorizzativo di cui al precedente punto 3.2.1, da esporre in posizione chiaramente visibile (sul cruscotto o parabrezza) e tale da consentirne l'agevole lettura da parte degli organi di controllo.

Nella carreggiata vige il doppio senso di marcia, divieto di sosta e di fermata, divieto di sorpasso e di inversione a U e obbligo di invertire la marcia nell'apposito spazio di manovra presente.

La rimozione forzata del veicolo sarà effettuata nei casi previsti dal Codice della Strada e avverrà con l'ausilio della società convenzionata con il Comune per il medesimo servizio nel territorio comunale.

3.2.3 Disposizioni per il transito pedonale

I pedoni devono procedere sugli appositi marciapiedi o passaggi pedonali opportunamente segnalati sul manto stradale. Laddove non presenti marciapiedi o passaggi pedonali, i pedoni devono procedere in fila per uno (cd. "indiana") sul lato banchina del molo in prossimità della linea gialla delimitante il ciglio della medesima, prestando la massima attenzione a tutte le operazioni in corso connesse direttamente o indirettamente alla presenza di imbarcazioni presso gli accosti (ormeggio, disormeggio, carico/scarico merci, alaggio e varo etc....).

I pedoni devono attraversare la carreggiata avvalendosi degli appositi attraversamenti pedonali opportunamente segnalati sul manto stradale. Laddove non presenti attraversamenti pedonali, possono attraversare la carreggiata soltanto in senso perpendicolare prestando l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri e dando la precedenza ai conducenti di veicoli in transito.

E' vietata la circolazione mediante tavole, pattini e altri acceleratori di andatura.

I bambini devono essere sempre accompagnati per mano lungo le banchine e i pontili di accesso alle imbarcazioni.

3.3 Aree operative

Rientrano nelle zone operative portuali le seguenti aree:

- l'intero ciglio banchina contraddistinto da linea gialla continua di tutte le banchine portuali;
- aree ove insistono distributori fissi di carburante per unità navali e/o veicoli terrestri;
- area ove insistono cantieri navali, zone di rimessaggio e gru per movimentazione imbarcazioni;
- scalo/i di alaggio;
- altre aree individuate con appositi provvedimenti.

Lungo il ciglio banchina, contraddistinto da linea gialla continua e comunque ad una distanza non inferiore a metri 1,5 dal bordo, è vietata la sosta e la fermata di qualsiasi veicolo.

In caso di violazione è prevista la rimozione forzata del veicolo che avverrà con l'ausilio della società convenzionata con il Comune per il medesimo servizio nel territorio comunale.

Analogamente è prevista la rimozione forzata del veicolo qualora lo stesso si trovi:

- a) Nelle aree in cui insistono gli scali pubblici di alaggio, la zona di rimessaggio, la gru di alaggio/varo ed i distributori di carburante portuale;
- b) al di fuori degli spazi destinati a parcheggio in posizione tale da arrecare serio intralcio alla sicura circolazione ovvero potenziale ostacolo al rapido transito dei mezzi di soccorso;
- c) al di fuori degli spazi destinati a parcheggio in posizione tale da impedire o rendere difficoltoso il raggiungimento dei dispositivi fissi antincendio;
- d) in prossimità di curve e passaggi pedonali o in posizione tale da occultare la vista di segnali stradali o situazioni di pericolo.

E' vietato il lavaggio con acqua e/o detergenti dei veicoli.



I pedoni devono prestare attenzione lungo i camminamenti in banchina e sui pontili privi di protezioni evitando eventuali ostacoli connessi direttamente o indirettamente alla presenza di imbarcazioni presso gli accosti (ormeggio, disormeggio, carico/scarico merci, cime, alaggio e varo ecc.).

I bambini devono essere sempre accompagnati per mano lungo le banchine e i pontili di accesso alle imbarcazioni.

Articolo 4 - Segnaletica stradale

Sarà cura del Concessionario o, per esso, dell'Ente gestore, posizionare la segnaletica stradale e la cartellonistica (verticale ed orizzontale, diurna e notturna) e vigilare, quotidianamente, sull'integrità e l'idoneità della stessa di modo da garantire il pieno rispetto di adeguati paramenti di sicurezza, nonché sulla corretta osservanza da parte dell'utenza portuale tutta delle norme contenute nella regolamentazione stessa.

Il Concessionario o, per esso, l'Ente gestore è tenuto a predisporre idonei sistemi fisici di protezione parallelamente al ciglio banchina (es. fioriere, cordoli, dissuasori, etc...) per prevenire il rischio di caduta accidentale di veicoli negli specchi acquei portuali. A tale riguardo dovrà essere apposta apposita cartellonistica stradale segnalante il pericolo di caduta a mare dei veicoli.

In caso contrario dovrà essere apposta idonea segnaletica destinata ad evidenziare la mancanza di protezioni lungo il ciglio banchina, sulle aree adiacenti e sui pontili.

Art 5 - Spazi (stalli) destinati alla sosta

Le aree destinate a parcheggio sono appositamente delimitate a cura del Concessionario e sono individuate da apposita segnaletica verticale ed orizzontale.

I veicoli devono essere posti secondo quanto prescritto da suddetta segnaletica a norma del Codice della Strada.

La segnaletica orizzontale delle aree di parcheggio sarà:

- di colore bianco, per gli stalli di sosta pubblici (anche se a disco orario);
- di colore azzurro, per gli stalli di sosta a pagamento;
- di colore giallo, per gli stalli di sosta riservati agli automezzi di soccorso, di polizia, portatori di handicap, zona carico/scarico merci.

I carrelli-rimorchio devono essere posizionati nelle apposite aree indicate dal Concessionario.

Art. 6 - Prescrizioni di massima

Durante l'esecuzione di operazioni portuali effettuate con gru in movimento, operazioni di alaggio, varo unità, rifornimento depositi carburante, il personale interessato e responsabile delle medesime dovrà assicurarsi prima dell'inizio dei lavori che le aree interessate siano libere da qualsivoglia presenza non autorizzata di cose e/o persone, interrompendo immediatamente, se del caso, lo svolgimento delle stesse operazioni.

I veicoli autorizzati dalla Direzione del porto, e/o dal Concessionario, all'accesso alla sosta nelle aree portuali di parcheggio dovranno esporre in modo visibile sul cruscotto o parabrezza il tagliando di autorizzazione in corso di validità rilasciato dalla Direzione stessa.

Sugli stalli riservati di colore giallo è proibita la sosta e la fermata ai veicoli diversi da quelli non autorizzati per quel tipo di sosta.

La circolazione di automezzi operativi/di cantiere nelle strade portuali aperte all'uso pubblico, o ad accesso/traffico limitato (ZTL), deve avvenire nel rispetto delle pertinenti disposizioni dettate dal vigente codice della strada.

Ogni operazione che comporti la necessità di chiudere o limitare temporaneamente la circolazione può essere effettuata ai sensi dell'art. 21 del Nuovo Codice della Strada dietro autorizzazione del Comune e previa adozione delle misure di sicurezza previste e/o ulteriormente prescritte dalla locale Autorità Marittima.

E' vietato l'abbandono di veicoli, carrelli o altro materiale incustodito.

Il Concessionario o, per esso, l'Ente gestore dovrà predisporre apposita segnaletica riportante la dicitura "VIETATO L'ACCESSO".

Articolo 7 - Condizioni meteorologiche particolarmente avverse

Durante l'imperversare di condizioni meteo marine avverse tali da comportare la tracimazione dell'acqua marina dalle opere foranee nella sottostante banchina, è interdetta la circolazione veicolare e pedonale sulle aree portuali interne interessate. Al riguardo a cura del Concessionario, o per esso, dell'Ente gestore, dovrà essere mantenuta in zona idonea cartellonistica monitoria (anche a mezzo di eventuali pannelli elettronici) ed accorgimenti tecnici (es. sbarra di chiusura o transenne mobili) atti ad impedire il transito di veicoli e pedoni lungo le aree interessate.



Se risultano aree portuali ritenute maggiormente soggette al fenomeno, sulle stesse i Concessionari o, per essi, i gestori autorizzati (es. cantieri, distributori fissi di carburante, ecc.) dovranno allestire appositi accorgimenti atti alla salvaguardia della pubblica incolumità, quali un "tientibene" e salvagenti anulari muniti di cima galleggiante posti ad intervalli non inferiori a 50 metri, nonché adoperarsi per il monitoraggio costante delle zone.

Il Concessionario o, per esso, l'Ente gestore è altresì tenuto al mantenimento di un servizio di pronto intervento assicurato a mezzo del personale portuale, dotato di dispositivi di protezione individuale (lifejacket, scarpe antinfortuno, etc.), in grado di intervenire in zona, in caso di necessità, ad esplicita richiesta degli interessati e comunque se ritenuto fattibile ed opportuno, sotto l'esclusiva discrezionalità della Società concessionaria stessa, al fine di far fronte ad ogni necessità connessa con la presenza di imbarcazioni all'ormeggio o persone/veicoli/cose in banchina (es. recupero oggetti da imbarcazioni ormeggiate, rinforzo ormeggi unità all'accosto, spostamento autovetture private su incarico del proprietario).

E' preciso dovere di tutte le persone che fanno ingresso nelle aree portuali informarsi preventivamente in merito alle previsioni meteorologiche locali, anche consultando gli appositi bollettini meteo, adottando ogni conseguente cautela per prevenire possibili rischi connessi a previste condizioni avverse che possano compromettere la sicura circolazione nell'area.

Al fine di prevedere con la massima tempestività l'eventuale verificarsi di condizioni meteo marine potenzialmente idonee ad ingenerare fattispecie di tracimazione di acqua di mare sulle aree portuali, Il Concessionario o, per esso, l'Ente gestore dovrà monitorare con particolare cura i bollettini meteo relativi alla zona di mare in questione, attivandosi, nel caso di previsioni particolarmente avverse, affinché la possibile chiusura delle banchine interessate sia pubblicizzata per tempo a favore di tutta l'utenza portuale, nella sua accezione più ampia. Con il massimo preavviso possibile detta comunicazione dovrà essere inoltrata ai responsabili dei cantieri navali e dei distributori fissi di carburante per l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria alla salvaguardia del personale, delle attrezzature e delle unità navali presenti nelle aree.

Analogo monitoraggio dovrà essere eseguito dagli altri soggetti Concessionari presenti nell'approdo.

Articolo 8 - Abrogazioni

Tutti gli articoli delle Ordinanze in contrasto con il presente provvedimento, che entra in vigore 10 giorni dopo la data di pubblicazione limitatamente alle prescrizioni immediatamente applicabili, devono intendersi abrogati.

Le prescrizioni che necessitano della preventiva apposizione della segnaletica monitoria orizzontale e verticale saranno applicabili dopo 10 giorni dall'apposizione della stessa da parte del concessionario.

La rappresentazione planimetrica relativa alla nuova segnaletica permanente viene allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante (ALLEGATO 1).

Articolo 9 – Disposizioni finali e pubblicità

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far rispettare la presente Ordinanza.

I contravventori al presente provvedimento saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca altro e/o più grave illecito, ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le strade ed aree ad uso pubblico ed ai sensi dell'articolo 1164 e 1174 del Codice della Navigazione per le strade ed aree operative. Ferme restando le responsabilità civile e/o penali derivanti da illeciti comportamenti.

L'espletamento dei servizi di polizia stradale viene effettuato ai sensi dell'art. 12 del N.C.S.

La presente Ordinanza, la cui versione ufficiale è quella in lingua italiana, viene pubblicizzata attraverso:

1. La trasmissione al concessionario per la successiva esposizione anche con ausilio di cartellonistica ai varchi di accesso in porto;
2. L'affissione all'albo di questo ufficio e l'inserimento nel sito web <http://www.guardiacostiera.it/alassio> e
3. la trasmissione al Comune e alle Pubbliche Amministrazioni interessate;
4. la trasmissione ai principali utenti del porto.

Alassio, 13 AGO. 2012


IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO

Tenente di Vascello (CP)

Elisabetta GILIANI

Obblighi di pubblicazione assolti Ai sensi dell'art 32, co. 1, L. 69/2009 mediante inserimento nel sito istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio in data 13.08.2012
Prot. n. 01.01.16/9949

CIRCOLAZIONE STRADALE PORTO TURISTICO DI ANDORA
ALLEGATO 1
Ordinanza n. 105/2012 in data 13 agosto 2012



[Handwritten signature]